

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00233/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 233 del 2021, proposto da

Accord Healthcare S.L.U., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nico Moravia, Marco Giustiniani, Tommaso Filippo Massari, Antonello Frasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Giustiniani (Pavia E Ansaldo) in Roma, via Bocca di Leone n. 78;

contro

A.I.F.A. - Agenzia Italiana del Farmaco, Regione Lazio non costituiti in giudizio; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Alessia Salamone non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- a) della determinazione del Direttore Generale dell'AIFA n. 1313 del 10 dicembre 2020, pubblicata sul portale istituzionale dell'AIFA in data 11 dicembre 2020 ed efficace dal giorno successivo alla pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale, intervenuta in GURI Serie Generale n. 307 dell'11 dicembre 2020, recante “Attribuzione degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2019 (ai sensi dell'art. 1, commi 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 583, 584 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 di bilancio per l'anno 2019 - Legge di Bilancio per l'anno 2019)”, e dei relativi allegati: A) Elenco quota di ripiano per codice SIS; B-B1-B2) Nota sulla metodologia applicativa (dicembre 2020) e relativi allegati; C) Elenco quota di ripiano per codice SIS e per Regione; D) Elenco quota di ripiano per Regione; E) Allegato alla nota metodologica - Descrizione dei file e dei relativi tracciati record pubblicati sul “portale dei servizi” di AIFA, ed F) Modalità di versamento alle Regioni – Riferimenti bancari;
- b) del ripiano per la spesa farmaceutica per acquisti diretti attribuito ad Accord Healthcare SLU codice SIS 4852, per lo sfondamento asseritamente imputabile alla Società per l'anno 2019, pari a euro 4.110.003,14, reso noto tramite l'accesso al sistema AIFA Front-End, nonché pubblicato nell'Allegato A alla determina sub a);
- c) del comunicato pubblicato in data 31 luglio 2020 sul sito istituzionale dell'AIFA recante “Ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2019 – Avvio del procedimento – Esposizione dei dati alle aziende farmaceutiche” ed i relativi dati resi disponibili alla Società ricorrente tramite la piattaforma Front/End di AIFA, unitamente alla delibera del Consiglio di Amministrazione di AIFA n. 32 del 23 luglio 2020 recante l'approvazione delle quote di mercato per ciascuna azienda farmaceutica e del conseguente valore complessivo di ripiano dello sfondamento del tetto di spesa 2019, richiamata nel comunicato del 31 luglio 2020 predetto e solo in parte ostesa (priva dei relativi allegati);
- d) della nota sulla metodologia applicativa pubblicata a luglio 2020;
- e) della delibera del Consiglio di Amministrazione di AIFA n. 46 del 20 novembre

2020, recante l'approvazione delle nuove quote di mercato calcolate per ciascuna azienda farmaceutica e del conseguente valore complessivo di ripiano dello sfondamento del tetto di spesa 2019, richiamata nella determina a firma del Direttore Generale dell'AIFA n. 1313/2020 e solo in parte ostesa (priva dei relativi allegati);

f) della delibera del Consiglio di Amministrazione di AIFA n. 23 dell'11 giugno 2020, con cui è stato approvato l'elenco dei medicinali orfani ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla l. 145/2018, non conosciuta ma richiamata nella determina a firma del Direttore Generale dell'AIFA n. 1313/2020;

g) del documento “Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Nazionale e Regionale Gennaio – Dicembre 2019 – Consuntivo”, datato 10 luglio 2020, e la relativa delibera di approvazione adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'AIFA in data 10 luglio 2020, n. 29, non conosciuta, nonché il successivo documento “Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Nazionale e Regionale Gennaio – Dicembre 2019 – Aggiornamento”, datato 29 ottobre 2020, e la relativa delibera di approvazione adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'AIFA in data 20.11.2020, n. 45, non conosciuta

h) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero della Salute e di Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2021 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio ritiene che sia necessario, al fine di decidere, di integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le società comprese negli elenchi allegati al provvedimento AIFA n. 1313 del 10.12.2020, potenzialmente interessate alla

eventuale modifica, per ogni ricorrente, degli oneri di ripiano per acquisti diretti per l'anno 2019, per ogni settore di riferimento e per ogni fondo coinvolto dal previsto riparto di oneri.

Quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio, l'art. 52, comma 2, c.p.a. prevede che il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”, e secondo quest'ultimo “il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”.

Secondo la giurisprudenza che questo Collegio condivide (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, ord. 12.11.2014 n. 5848; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, ord. 15.04.2015 n. 5565; Id., Sez. III bis, ord. 13.10.2014 n. 4915), l'art. 52, comma 2, cpa, in combinato disposto con l'art. 151 cpc, consente di disapplicare l'art. 150, comma 3, cpc nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, perché l'evoluzione normativa e tecnologica “permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio, quanto a tale modalità di notificazione, di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea”, e che la pubblicazione dei bandi sui siti web istituzionali - prevista dall'art. 19 del decreto legislativo n. 33/2013 al fine di consentire la massima diffusione delle informazioni relative alle procedure concorsuali - può ritenersi espressione di un principio applicabile a tutte le informazioni relative all'iter procedimentale, ivi comprese quelle relative alle impugnative proposte avverso gli atti della procedura.

Stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali a contemperare il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposto a notevoli esborsi economici, sussistono i

presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso relativo al presente ricorso sui siti web istituzionali dell'AIFA e del Ministero della Salute, nella apposita Sezione prevista dalla legge, con le modalità di seguito esposte.

La pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) che il giudizio è incardinato dinanzi a questo Tribunale, e il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome del ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimate;
- 3) il testo integrale del ricorso;
- 4) l'indicazione che i controinteressati sono tutte le società sopra indicate;
- 5) il testo integrale della presente ordinanza.

Entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la ricorrente dovrà inviare alle Amministrazioni indicate, in via telematica, il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e l'elenco dei controinteressati.

Entro 15 giorni dal suddetto invio da parte della ricorrente, le Amministrazioni indicate hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale quanto ricevuto.

Le Amministrazioni indicate:

- 1) non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) subito dopo l'avvenuto adempimento, dovranno rilasciare alla ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, e la parte del sito dove essa è reperibile;
- 3) dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

Entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte delle Amministrazioni

dell'attestato relativo all'avvenuto adempimento, la ricorrente dovrà depositarlo in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), dispone gli incumbenti in motivazione, rinviando la causa al 12 ottobre 2021.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente, Estensore

Dauno Trebastoni, Consigliere

Francesca Ferrazzoli, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO